

AREA PERSONALE

Settore Welfare di Ateneo

Allegato A

Normativa per il sostegno della genitorialità a favore di dottorandi, specializzandi, assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato

(Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 05.07.2017)

Art. 1 - Norme generali

1. Al fine di accordare forme di sostegno economico alla genitorialità a favore di dottorandi, specializzandi, assegnisti di ricerca, ricercatori a tempo determinato, è istituito un apposito fondo destinato a contribuire alle spese sostenute per la fruizione di strutture educative e/o scolastiche da parte dei figli.
2. I contributi vengono attribuiti ai beneficiari da una Commissione nominata dal consiglio di amministrazione e composta dal direttore generale, con funzioni di Presidente, da due rappresentanti del personale docente in consiglio di amministrazione, e dal dirigente dell'Area personale.
3. La Commissione delibera sulle richieste presentate dai soggetti indicati in relazione alle spese sostenute per i **servizi di prima infanzia** nonché alle **spese scolastiche** e **per i centri estivi**.
4. La concessione dei contributi viene disposta secondo i criteri specificati nei successivi articoli, in particolare col rispetto del limite di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 4, comma 5.
5. Ai fini dell'accesso al contributo sono equiparati ai figli legittimi i legittimati, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli adottivi, gli affidati e gli affiliati.

Art. 2 - Spese per servizi prima infanzia

1. Verranno prese in considerazione le richieste di contributo relative alle spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, nei limiti indicati dall'articolo 4, comma 2, per la frequenza, presso asili nido, asili o centri estivi e scuole dell'infanzia, pubbliche o private, dei figli di età compresa tra zero e sei anni.
2. Le richieste devono essere corredate della documentazione necessaria a comprovare le spese effettivamente sostenute, per ciascun figlio, in relazione a:
 - iscrizione e/o frequenza;
 - fruizione di servizio mensa
3. Le domande sono nominative per cui ogni istanza dovrà avere ad oggetto le spese sostenute per ciascun figlio.
4. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 300,00 per ogni figlio.

Art. 3 - Spese scolastiche (scuola primaria, secondaria di I e di II grado) e per centri estivi

1. Verranno prese in considerazione le richieste di contributo relative alle spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, nei limiti indicati dall'articolo 4, comma 2, per la fruizione, da parte dei figli, di strutture scolastiche pubbliche.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere corredate della documentazione necessaria a comprovare le spese effettivamente sostenute in relazione a:

- iscrizione e/o frequenza;
- fruizione di servizio mensa;
- acquisto di libri di testo;
- utilizzo di mezzi pubblici di trasporto

3. Verranno prese in considerazione, altresì, le richieste di contributo relative alle spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, per la fruizione, da parte dei figli, di centri estivi, pubblici o privati.

4. Le domande sono nominative per cui ogni istanza dovrà avere ad oggetto le spese sostenute per ciascun figlio.

Art. 4 – Norme procedurali

1. La richiesta di contributo, corredata di tutta la documentazione necessaria, deve essere presentata su apposito modulo disponibile nell'area intranet del sito di Ateneo, alla pagina dedicata all'Area personale, dal 2 gennaio al 15 febbraio di ciascun anno.

2. Possono fare richiesta coloro che si trovino in una delle condizioni soggettive di cui all'art. 1, comma 1, al momento della presentazione della domanda oppure vi si siano trovati per almeno sei mesi nell'anno solare precedente.

3. Le richieste devono riferirsi a spese sostenute nell'anno solare precedente a quello in cui è presentata la domanda, durante il periodo di attività in qualità di dottorando, specializzando, assegnista o ricercatore a tempo determinato del richiedente. E' sufficiente aver prestato attività almeno un giorno nel mese solare per aver diritto alla considerazione delle spese sostenute in quel mese.

4. Alla domanda deve essere allegata, oltre alla documentazione richiesta a comprovare le spese sostenute, anche l'attestazione ISEE relativa all'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

5. Non potranno essere accolte le richieste di contributo presentate dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, il cui nucleo familiare abbia un ISEE superiore a Euro 30.000,00

6. Le istanze presentate entro il 15 febbraio di ciascun anno vengono esaminate dalla Commissione, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, nel mese di marzo di ogni anno, in un'unica soluzione, al fine di ottimizzare il rapporto tra risorse disponibili e interventi da effettuare.

7. Qualora la documentazione presentata sia ritenuta insufficiente, la Commissione può rinviare la decisione, assegnando all'interessato un termine entro il quale integrarla.

8. Per ciascuna richiesta il contributo alle spese sostenute, debitamente documentate, sarà calcolato secondo le seguenti fasce:

ISEE	PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO
SINO A € 10.000,00	Sino al 90%
DA € 10.001,00 A € 15.000,00	Sino al 80%
DA € 15.001,00 A € 20.000,00	Sino al 60%
DA € 20.000,01 A € 25.000,00	Sino al 40%
DA € 25.000,01 A € 30.000,00	Sino al 20%

9. Il contributo per singola istanza non potrà, tuttavia, superare l'importo massimo di € 1.000,00=. In presenza di più figli, l'entità del contributo da erogare, stabilito nelle percentuali di cui al precedente comma 8, non potrà superare l'importo di:

€ 750,00= per il primo figlio

€ 500,00= dal secondo figlio

10. Nel caso in cui il fondo non sia sufficiente, la Commissione provvede a ridurre proporzionalmente l'entità dei contributi in relazione alla disponibilità dei fondi, sempreché gli importi così riproporzionati mantengano un valore apprezzabile (almeno il 75% di quanto calcolato con il criterio di cui all'art. 4 comma 8). Qualora anche a seguito della suddetta rimodulazione il fondo sia insufficiente la Commissione procede a formulare una graduatoria secondo l'ordine crescente dell'indicatore ISEE del nucleo familiare.

11. Gli eventuali residui saranno torneranno al capitolo di spesa per essere ridistribuite nell'anno successivo di riferimento.

Art. 5 – Disposizioni finali

1. La presente normativa, deliberata dal consiglio di amministrazione, è emanata con decreto rettorale ed è pubblicata nell'albo web dell'Ateneo nonché sul relativo sito istituzionale.